

STATUTO

COCCHIZEROTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE - IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOSSATO DI VICO PG VIA
FLAMINIA 19

Numero REA: PG - 237069

Codice fiscale: 02726610542

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2004 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O S O C I A L E		Allegato 'A'
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO		Rep.19388/4621
Art. 1		
E' costituita una società cooperativa sociale denominata		
"COCCHIZEROTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .		
La società sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo		
negli appositi albi previsti dalle vigenti disposizioni di		
legge.		
Art. 2		
La Società ha sede legale nel Comune di Fossato di Vico (PG)		
all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita		
presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter		
delle disposizioni di attuazione del codice civile.		
Ai sensi dell'art. 2519, 2° comma, alla Cooperativa si applli-		
cano le norme sulle società a responsabilità limitata.		
Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizio-		
ni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della		
figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed		
integrazioni.		
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, fi-		
liali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazio-		
nale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nel-		
l'ambito del Comune sopra indicato.		
Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in		
Comune diverso e l'istituzione, la modificazione e la sop-		

pressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti
con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3

La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31
(trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere pro-
rogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sa-
rà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso
il diritto di recesso dei soci.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi
di una delle cause indicate ai nn.1, 2, 3, 5, 6 e 7 del-
l'art.2484 c.c. nonchè per la perdita del capitale sociale.

Art. 4

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana ed all'integrazione so-
ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio -
sanitari ed educativi (cooperative di tipo A) dei bambini,
dei ragazzi, dei giovani, e delle persone socialmente svan-
taggiate, con particolare attenzione a persone portatrici di
handicaps, psichici e/o fisici, attuando in forma mutualisti-
ca e senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che
ne è l'oggetto, dando continuità d'occupazione lavorativa ai
soci alle migliori condizioni economiche sociali e professio-
nali.

Essa si ispira ai principi che sono alla base del movimento

cooperativo mondiale ed in rapporto a loro agisce. In relazione a ciò, la cooperativa può svolgere e gestire stabilmente, sia in proprio, che per conto di terzi e senza finalità speculative le seguenti attività:

a) assistenza, sorveglianza e cura di bambini finalizzate alla loro attività ludica, ricreativa, educativa, di socializzazione e di riposo, formazione prescolastica ed istruttiva in genere, attività e servizi d'organizzazione e gestione d'asili e "baby-parking" da zero a sei anni, con tutti i servizi connessi d'assistenza e sorveglianza, di mensa, di trasporto, d'accompagnamento e qualsiasi altro servizio inerente al miglioramento di detto scopo principale come lezioni di musica, lingue, altro;

b) assistenza a ragazzi in età scolare dalla scuola materna alla terza media con sale ricreative per lo svolgimento dei compiti, con il controllo d'insegnanti specializzati e lezioni di sostegno;

c) servizi di promozione, d'organizzazione e gestione di scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, con qualsiasi servizio inerente al miglioramento di detto scopo principale;

d) assistenza come al punto b) per ragazzi di scuola media superiore.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività amministrativa connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al

5 di 26

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente e secondo contingente opportunità la propria attività con quella d'altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, nonché ad altri organismi economici o sindacali che proponga no iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

In particolare, la Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro 25 (venticinque) e non superiore al limite stabilito dalla legge.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'articolo 2464, quinto comma, c.c.

SOCI - QUOTE

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci

diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

Art. 7

Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle attività sociali.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabiliscono un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa;

b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della legge 381/91.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario

al buon funzionamento della cooperativa.

Potranno essere ammessi a far parte della Cooperativa anche soci sovventori, nei limiti stabiliti dalla legge.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;
- b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto, nonchè l'eventuale intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art.4 del presente statuto e con l'apposito regolamento;

	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Art. 9	
	Sulla domanda di ammissione delibera l'organo amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.	
	Art. 10	
	Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	

vimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Art. 11

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore;
- non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma, ove applicabile, dell'art. 2468 4° comma c.c.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare entro sessanta giorni se ricorrano i motivi che a norma della legge e del

presente atto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 13

L'esclusione sarà deliberata dagli amministratori nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile, e può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- nel caso indicato all'art.2531 c.c.;

- nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;

- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, c.c.;

- qualora il socio venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 7;

- qualora il socio sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

- qualora il socio si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

- qualora il socio svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò unicamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

- qualora il socio, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società, oppure fomenti dissidi e disordine fra i soci, e che comunque arrechi gravi danni alla Cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'assemblea ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissandone il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Comunque il socio potrà essere escluso qualora nell'ambito di

13 di 26

seggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito dall'organo amministrativo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione della società, invece, subentrano nella partecipazione del socio defunto. In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 16

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o il decesso del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.

DECISIONE DEI SOCI

Art. 17

Le assemblee sono convocate ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione agli indirizzi di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel libro soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante e-

15 di 26

l'oggetto della società lo richiedano, entro centoottanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualun-
que sia il valore della quota posseduta e purchè sia iscritto
da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro so-
cio appartenente alla stessa categoria, mediante delega
scritta conservata agli atti societari.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 5 (cin-
que) soci.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza
o di impedimento essa è presieduta da altra persona scelta
dall'Assemblea seduta stante.

Art. 20

L'assemblea è regolarmente costituita:

a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresenta-
ti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
partecipanti;

ed in ogni caso delibera con la maggioranza assoluta dei soci
presenti o rappresentati.

Quando però si tratta di deliberare sullo scioglimento anti-

17 di 26

minerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un
Vice Presidente.

Art. 23

Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove
purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi
necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno
un altro Consigliere.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od
impedimento da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomanda-
ta con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza,
con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi
almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun
Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Art. 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la
presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
suoi membri.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 25

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposi-
to registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della
riunione e dal Segretario.

Art. 26

Gli Amministratori hanno diritto ad un compenso stabilito dall'assemblea ed al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 27

L'organo amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Qualora l'organo amministrativo sia un Consiglio di Amministrazione, dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile, potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

Art. 28

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Art. 29

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente nonché all'Amministratore Unico o

all'eventuale amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegate, è attribuita la rappresentanza legale della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare comitati tecnici, procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 30

Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile.

Al Collegio Sindacale è affidata anche la funzione del controllo contabile.

Qualora comunque istituito con delibera assembleare, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 31

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 25 (venticinque) e non superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE

Art. 32

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a que-

sto scopo deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 33

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

BILANCIO

Art. 34

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione en-

	tro 120 (centoventi) giorni o, qualora particolari esigenze	
	relative alla struttura o all'oggetto della società lo ri-	
	chiedano, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale.	
	Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono,	
	nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codi-	
	ce Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.	
	Nella relazione sulla gestione gli amministratori illustrano	
	anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies dovranno essere	
	riportati separatamente nel bilancio i dati relativi all'at-	
	tività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le di-	
	verse gestioni mutualistiche.	
	Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, documenta-	
	no, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai	
	sensi dell'art. 2513 del codice civile.	
	RISTORNI	
	Art. 35	
	L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misu-	
	ra non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti e-	
	conomici complessivi spettanti ai soci prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	

pensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale gratuito delle rispettive quote capitale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 36

Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e successive modificazioni, dei regolamenti approvati dall'assemblea, e più in generale del rapporto sociale, con esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio in riferimento alla sede della società.

Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	
	Art. 37	
	Fatto salvo quanto stabilito inderogabilmente dalla legge, il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	NORME TRANSITORIE E FINALI	
	Art. 38	

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.	
Art. 39	
La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa sociale.	
Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n.381/91, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della detta ultima legge n.381/91.	Copia su supporto informatico conforme all'originale ai sensi dell'art. 20 comma 2... D.P.R. 445/2000 su supporto cartaceo che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Perugia autorizzata con prov. N. 159194 del 22.11.2001 dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Perugia. Perugia, il giorno 5/4/2004
Art. 40	
Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile e le leggi speciali vigenti in materia.	
F.to Consuelo Servizi	
F.to Gianluigi Luzi	
F.to Servizi Severino	
F.to Adriano Pischetola notaio - Sigillo	